

Articolo 1 - Come da Atto Costitutivo, l'associazione MILLECUORIONLUS è un'organizzazione di persone impegnate a operare nel campo dell'istruzione, informazione, solidarietà sociale, umana, civile, culturale e dell'arte. L'associazione MILLECUORIONLUS è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: sensibilizzare giovani e meno giovani sui rischi e pericoli che si possono incontrare nel mondo virtuale e reale; problematiche sociali e di attualità. Per questo motivo, si ispira ai principi di conoscenza, informazione e reciproci confronti.

Articolo 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro. Opera nell'ambito del disagio fisico, mentale e sociale, senza limite alcuno di: età, razza, religione. Attraverso la collaborazione volontaria e non retribuita dei Soci. L'Associazione ha come scopo primario quello di dare aiuto e supporto a ragazzi, bambini, uomini e donne con disagio fisico e sociale. Si propone come obiettivo il contrasto ai fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e di tutte le forme di esclusione sociale e di povertà della persona.

Si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle seguenti attività:

- a) progettazione e realizzazione di spettacoli, mostre d'arte varia, attività editoriali, eventi, convegni e quant'altro, i volontari della Millecuarionlus in collaborazione con Enti, Associazioni, Istituti Scolastici e tutti quelli che ne condividono lo scopo e l'ideale.
- b) attraverso corsi di aggiornamento che riguarderanno il settore moda, musica, spettacolo, editoria, grafica, rivolti alle persone con disagio fisico e sociale.
- c) attraverso corsi di formazione ed informazione rivolti agli Enti che operano e lavorano nell'ambito sociale e del disagio, cercherà di creare una collaborazione e integrazione tra disagio e benessere, cercando di dare nuove opportunità a quelle persone fino ad oggi emarginate, realizzazione di case famiglia dove i ragazzi con disagio siano a contatto con persone disposte ad aiutarli nel reintegro nella società, case famiglia in cui i ragazzi dovranno operare in autonomia e aiutarsi l'uno con l'altro con il supporto e la visione dei volontari della Millecuarionlus.
- d) promuovere attività di scambio e cooperazione nel campo dell'istruzione, dell'informazione delle arti della cultura, delle attività sociali e di valorizzazione delle risorse umane, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione culturale, artistica;
- e) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni, istituti scolastici Nazionali, di Paesi europei ed extraeuropei;
- f) promuovere e organizzare rassegne, conferenze, seminari, manifestazioni culturali, concerti, spettacoli in genere, nonché festival, premi letterari, viaggi di studio e altro.
- g) promuovere iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione;
- h) curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali, ecc. per la conoscenza della storia, della cultura e della realtà sociale del popolo virtuale con la quale, di volta in volta, si troverà a operare, e interagire;
- i) L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non in contrasto con i principi e i valori associativi a cui il presente Statuto e l'Atto Costitutivo sono ispirati.

Articolo 2.1 - In esecuzione a quanto sancito dall'Art. 2, l'Associazione istituisce e rende operative due aree di progetto, rispettivamente di carattere editoriale e multimediale, così denominate:

- 1) Millecuarionlus Libri;
- 2) Millecuarionlus Multimedia.

All'interno di tali aree di progetto e per mezzo di esse, i soci dell'Associazione potranno concretamente sviluppare le attività previste ai titoli: a), b), c), d), e), f) dell'Art. 2 del presente Statuto

Articolo 2.2 - Il progetto editoriale Millecuarionlus Libri consisterà nella pubblicazione e nella promozione di testi e autori di rilevante valore artistico, storico, filosofico, ecc. che per ragioni contingenti e/o strutturali non hanno facile accesso ai normali canali editoriali e distributivi. Il progetto Millecuarionlus Multimedia articolerà la programmazione delle altre attività associative, con particolare riferimento a quelle elencate nel titolo c) dell'Art. 2.

Articolo 3 - L'Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, e agisce nell'ambito delle leggi internazionali, nazionali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni Regionali e Statali perseguenti le stesse finalità di cui all'Art. 2.

Articolo 4 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi esposti nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica, religiosa o filosofica. La richiesta di adesione va presentata al presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Articolo 5 - I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari e juniores.

Sono soci ordinari e sostenitori coloro i quali si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun aderente ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione. Sono soci onorari le personalità che per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale o culturale danno prestigio all'Associazione. Sono soci juniores tutti i ragazzi minorenni che prestino domanda sottoscritta da uno dei genitori o tutori legali. Le quote sociali da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno si riferiscono all'esercizio entrante. La quota associativa ordinaria è fissata in 10 (dieci) euro annuali.

Articolo 6 - Qualunque sia il numero dei presenti, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea regolarmente convocata. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono tenuti a diffondere le informazioni sull'attività dell'Associazione. Hanno il diritto di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo al lavoro e all'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione.

Articolo 6.1 - La qualifica di socio si perde per: decesso;- mancato pagamento della quota sociale; dimissioni; espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolge attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione

Articolo 6.2 - La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 6.3 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità contro i terzi.

Articolo 7 - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta ogni anno. Essa:

- a) Delibera sulla relazione programmatica del Presidente, sulla relazione del Tesoriere e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- b) Esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) Stipula l'ammontare delle quote sociali e la norma di riscossione;
- d) Elegge ogni triennio i membri del Consiglio Direttivo;
- e) Delibera su quanto contemplato dall'Art. 10;
- f) Delibera su quanto contemplato dall'Art. 5.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata da almeno il 20 % dei soci.

Articolo 8 - L'Assemblea viene convocata, con relativo ordine del giorno, a mezzo e-mail al recapito dichiarato dal socio, almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli aderenti, presenti o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente valida qualunque sia il numero dei partecipanti anche su delega. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione o le modifiche dello Statuto il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria. L'Assemblea Straordinaria è valida se sono presenti almeno due terzi degli aderenti. In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio.

Articolo 9 - Tutti i soci hanno il diritto / dovere di partecipare alle Assemblee, mentre il voto è riservato agli iscritti dal secondo anno in poi fatto salvo i soci costituenti. Sono ammesse deleghe in numero non superiore a due per ogni socio.

Articolo 10 - La deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso; Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Articolo 10.1 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci anche dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 11 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione e in seguito dall'Assemblea dei Soci; i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente, il Vice Presidente, i Segretari e il Tesoriere, che nel loro insieme formano il Consiglio Direttivo, vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata e regolarmente costituita, come da art. 8, nel corso dell'ultimo trimestre di permanenza in carica del Consiglio Direttivo da rinnovare. Risultano eletti i candidati che abbiano

raggiunto la maggioranza assoluta dei voti per ciascuna carica. In caso di mancata elettività si procede al ballottaggio fra i due candidati maggiormente votati, e viene eletto colui che ha ricevuto la maggioranza semplice dei voti. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza, subentrano i primi tra i non eletti.

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno, in riunione ordinaria, o su richiesta di almeno il 50% del Consiglio Direttivo, in riunione straordinaria. Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione; delibera sull'ammissibilità dei soci ordinari e sostenitori; stabilisce il programma di lavoro annuale; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; sottopone all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.

Articolo 14 - Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio e dall'Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni e i provvedimenti del caso, sottoponendoli alla rettifica del Consiglio nel corso della successiva riunione. Il Presidente può nominare e revocare, per determinati atti o categorie di atti acquisito il parere favorevole di almeno un altro membro del Consiglio Direttivo, un Procuratore Speciale tra i Soci dell'Associazione.

Articolo 15 - Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 18 - Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio e delle Assemblee redigendone i relativi verbali, è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini sociali, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

Articolo 19 - Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, al controllo del versamento delle quote associative; deve riferire agli organi dell'Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo.

Articolo 20 - L'Associazione MILLECUORIONLUS svolge la propria attività senza fini di lucro ricavando i proventi da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari da persone, Istituzioni Pubbliche e private, Fondazioni, da organizzazioni democratiche, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, ecc.;
- c) da proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali e da iniziative culturali, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo sviluppate all'interno delle aree di progetto di cui all'Art. 2.1 e 2.2;
- d) sottoscrizioni tra i soci o nell'ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di sborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

Articolo 20.1 - Il patrimonio sociale (indivisibile) sarà costituito da: beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Articolo 21 - 1 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere sono investiti, per gli atti di ordinaria amministrazione, con firma libera e disgiunta tra loro, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, fare pagamenti, dare e rilasciare quietanze, emettere assegni su conti correnti intestati all'Associazione.

2 - Per quanto riguarda tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione, occorrerà la firma congiunta di almeno due dei dirigenti citati sopra e previa delibera del Consiglio

Articolo 22 - La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata dall'Assemblea in sede di approvazione del consuntivo. L'Assemblea potrà nominare al proprio interno un Revisore dei Conti. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, per il periodo che l'assemblea riterrà opportuno.

Articolo 23 - I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sono inseriti in apposita voce di bilancio. L'Associazione delibera sull'utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità costitutive e statutarie dell'Associazione stessa e con i principi e le modalità operative elencati agli Articoli 2, 2.1, 2.2 e 3 del presente Statuto. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Associazione e compie i conseguenti atti giuridici.

Articolo 24 - Il conto consuntivo comprende tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, specificandone le causali. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e d'entrata per l'esercizio annuale successivo. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall'Assemblea, a maggioranza semplice, nella prima seduta utile dopo il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Gli aderenti all'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi. L'Associazione può stipulare assicurazioni per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 26 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 27 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione in ogni modo denominati durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione, ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garantire il proseguimento delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni mobili e immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione di un'Assemblea straordinaria. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, l'Assemblea dei Soci deciderà di devolvere i beni ad enti che svolgono attività di: ricerca, istruzione, fabbisogno, o qualunque altra associazione od ente che il direttivo riterrà idoneo.

Articolo 29 - Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Vercelli.

Per quanto non previsto ci si atiene alle leggi vigenti.

Associazione Millecuarionlus, sede legale: via Viotti, 44 C.A.P. 13044 Crescentino (Vercelli).

REGOLAMENTO

- a) La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo deve essere presentata al Consiglio Direttivo che ne delibera, con giudizio discrezionale ed insindacabile, l'eventuale accettazione.
- b) Con la domanda di ammissione, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello statuto e del presente regolamento nonché quelle emanate dai competenti Organi Sociali. In caso di delibera favorevole essa ha effetto con il pagamento della quota annua e con l'iscrizione nel libro dei soci.
- c) La domanda di iscrizione può avvenire anche tramite internet
- d) L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno viene accettata, ha effetto dall'inizio dell'anno medesimo a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo trimestre, nel quale caso ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del socio.
- e) L'adesione del socio ordinario si intende rinnovata di anno in anno se lo stesso non farà pervenire al Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile, le proprie dimissioni per iscritto.
- f) Il pagamento della quota sociale deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno. Trascorso detto termine e rimasta senza esito la richiesta delle motivazioni dietro invito scritto dalla segreteria, il socio sarà dichiarato moroso, cancellato dall'elenco dei soci e considerato dimissionario.
- g) Potrà essere pronunciata l'espulsione di un socio quando, in qualunque modo, arrechi danno materiale o morale alla Associazione o fomenti in seno ad essa, dissidio o disordine o per condotta amorale.
- h) Potrà anche essere pronunciata l'espulsione per chi, ripetutamente, mancherà all'osservanza delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento
- i) L'espulsione dovrà essere pronunciata, previa istruttoria e convocazione, dal Consiglio Direttivo deliberante con la maggioranza dei componenti
- j) Il dimissionario o l'espulso dall'Associazione, perde la qualifica di socio.

2. Sito Internet

L'associazione ha un proprio sito ufficiale «www.millecuorionlus.info».

Ogni socio ha diritto al possesso di una casella di posta elettronica.

La richiesta di adesione all'Associazione può essere effettuata anche in internet al sito www.millecuorionlus.info

Data _____

Firma _____